



CORSO DI DEONTOLOGIA

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE ED IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

TITOLO II: RAPPORTI CON IL CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

Avv. Silvia Nannelli

TITOLO II: RAPPORTI CON IL CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

- art. 26: adempimento del mandato
- art. 28: riserbo e segreto professionale
- art. 29: richiesta di pagamento
- art. 30: gestione di denaro altrui
- art. 31: compensazione
- art. 32: rinuncia al mandato
- art. 33: restituzione di documenti
- art. 34: azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso

art. 28

art. 29

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 26: adempimento del mandato

I: L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.

II: L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.

III: Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

IV: Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

art. 28

art. 29

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 26: adempimento del mandato

I: L'accettazione di un incarico professionale presuppone la **competenza** a svolgerlo.

II: L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di **integrare l'assistenza con altro collega** in possesso di dette competenze.



AVVERTIMENTO

III: Costituisce violazione dei doveri professionali il **mancato, ritardato o negligente compimento** di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante **trascuratezza** degli interessi della parte assistita.

IV: Il **difensore** nominato **d'ufficio**, ove sia **impedito** di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.



V: sanzioni
disciplinari

CENSURA

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

Avv. Silvia Nannelli

art. 26

art. 29

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 28: riserbo e segreto professionale

I: È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il **segreto** e il massimo **riserbo** sull'**attività prestata** e su tutte le **informazioni** che gli siano fornite dal **cliente** e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia **venuto a conoscenza** in dipendenza del mandato.

II: L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato **adempiuto**, comunque **concluso**, **rinunciato** o **non accettato**.

III: L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da **dipendenti**, **praticanti**, **consulenti** e **collaboratori**, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

art. 26

art. 29

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 28: riserbo e segreto professionale

I: È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il **segreto** e il massimo riserbo sull'**attività prestata** e su tutte le **informazioni** che gli siano fornite dal **cliente** e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia **venuto a conoscenza** in dipendenza del mandato.

II: L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato **adempiuto**, comunque **concluso**, **rinunciato** o **non accettato**.

III: L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da **dipendenti**, **praticanti**, **consulenti** e **collaboratori**, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

IV: È consentito all'avvocato **derogare** ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

- svolgimento dell'attività di difesa;
- per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
- allegazioni in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;

- in un procedimento disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere **limitata** a quanto strettamente **necessario per il fine tutelato**.

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

art. 26

art. 29

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 28: riserbo e segreto professionale

Il segreto professionale in **altre fonti**:

1. Art. 622 c.p.: Rivelazione di segreto professionale
2. Art. 249 c.p.c.: Facoltà di astensione
3. Art. 200 c.p.p.: Segreto professionale
4. Art 6 L. 247/2012: Segreto professionale

«senza giusta causa»
«profitto»
«documento»

- reclusione fino a 1 anno
- multa da 30 a 516 Euro

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

Avv. Silvia Nannelli

art. 26

art. 29

art. 30

art. 31


art. 32

art. 33


art. 34

art. 28: riserbo e segreto professionale

«per i commi precedenti»



V: sanzioni disciplinari



«nei casi in cui la violazione
attenga al **segreto** professionale»

CENSURA

SOSPENSIONE

da 1 a 3 anni

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

Avv. Silvia Nannelli

art. 26

art. 29

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 28: riserbo e segreto professionale

«per i commi precedenti»

CENSURA



RISERBO
(lato passivo)



V: sanzioni disciplinari



«nei casi in cui la violazione attenga al
segreto professionale»

SOSPENSIONE
da 1 a 3 anni



SEGRETEZZA
(lato attivo)

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

art. 26

art. 28

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 29: richiesta di pagamento

I: L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di **anticipi**, ragguagliati alle **spese** sostenute e da sostenere, nonché di **acconti** sul **compenso**, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico.

II: L'avvocato deve tenere la **contabilità** delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa **nota dettagliata**.

III: L'avvocato deve emettere il prescritto **documento fiscale** per ogni pagamento ricevuto.

IV: L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente **sproporzionati** all'attività svolta o da svolgere.

V: L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, **non** deve richiedere un **compenso maggiore** di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.

IX: sanzioni disciplinari

CENSURA

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

Avv. Silvia Nannelli

art. 26

art. 28

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 29: richiesta di pagamento

VI: L'avvocato **non** deve **subordinare** al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme rimosse per suo conto.

VII: L'avvocato **non** deve **subordinare** l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme rimosse per conto del cliente o della parte assistita.

VIII: L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al **patrocinio a spese dello Stato**, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.

IX: sanzioni disciplinari

SOSPENSIONE
da 6 mesi a 1 anno

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

Avv. Silvia Nannelli

art. 26

art. 28

art. 29

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 30: gestione di denaro altrui

I: L'avvocato deve gestire con **diligenza** il **denaro ricevuto** dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve **renderne conto** sollecitamente.

II: L'avvocato **non** deve **trattenere** oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.

III: L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che **non siano riferibili ad un cliente**.

IV: L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere **istruzioni scritte** ed attenervisi.

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

art. 26

art. 28

art. 29

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34

art. 30: gestione di denaro altrui

I: L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.

CENSURA

II: L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.

SOSPENSIONE

da 6 mesi a 1 anno

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

Avv. Silvia Nannelli

III: L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.

SOSPENSIONE

da 1 a 3 anni

IV: L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.

art. 26

art. 28

art. 29

art. 30

art. 32


art. 33

art. 34

art. 31: compensazione

REGOLA

I: L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.



IV: sanzioni disciplinari

SOSPENSIONE
da 1 a 3 anni

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

Avv. Silvia Nannelli

art. 26

art. 28

art. 29

art. 30

art. 32

art. 33

art. 34

art. 31: compensazione

REGOLA

I: L'avvocato deve mettere **immediatamente a disposizione** della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.

ECCEZIONI

II: L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a **rimborso** delle **anticipazioni** sostenute, con obbligo di **darne avviso al cliente**.



IV: sanzioni disciplinari

CENSURA

III: L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:

- a) quando vi sia il **consenso** del cliente;
- b) quando si tratti di **somme liquidate giudizialmente** a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
- c) quando abbia già **formulato** una **richiesta** di pagamento del proprio compenso **espressamente accettata** dal cliente.

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

art. 26

art. 28

art. 29

art. 30

art. 31

art. 33

art. 34

art. 32: rinuncia al mandato

I: L'avvocato ha la **facoltà di recedere** dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.

II: In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un **congruo preavviso** e deve **informarla** di quanto necessario per **non pregiudicarne la difesa**.

III: In ipotesi di **irreperibilità** della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con **lettera raccomandata** all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo **PEC**;



con l'adempimento di tale formalità, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, **indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia**.

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

art. 26

art. 28

art. 29

art. 30

art. 31

art. 33

art. 34

art. 32: rinuncia al mandato

IV: L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, **non è responsabile** per la **mancata successiva assistenza**, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.

V: L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle **comunicazioni e notificazioni** che dovessero pervenirgli.

VI: sanzione disciplinare

CENSURA

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

Avv. Silvia Nannelli

art. 26

art. 28

art. 29

art. 30

art. 31

art. 32

art. 34

art. 33: restituzione di documenti

I: L'avvocato, se richiesto, deve **restituire senza ritardo** gli atti ed i documenti **ricevuti** dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro **copia** di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'**oggetto del mandato** e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48/3 del presente codice.

↓

AVVERTIMENTO

III: L'avvocato può **estrarre e conservare copia** di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

Avv. Silvia Nannelli

II: L'avvocato **non** deve **subordinare** la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.

↓

CENSURA

art. 26

art. 28

art. 29

art. 30

art. 31

art. 32

art. 33

art. 34: azione con il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso

I: L'avvocato, **per agire giudizialmente** nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve **rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti**.



II: sanzione disciplinare

CENSURA

ADEMPIMENTO E FINE DEL MANDATO

Avv. Silvia Nannelli



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

TITOLO II: RAPPORTI CON IL CLIENTE E LA PARTE ASSISTITA
IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE ED IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Avv. Silvia Nannelli